



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA

PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)

www.icfara.gov.it - bgic846006@istruzione.it - bgic846006@pec.istruzione.it

Tel. **0363 688710** - Fax. **0363 395980**

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006



Alla c.a. di
Genitori dei bambini iscritti e frequentanti
Scuola Infanzia di
Fara Gera d'Adda

p.c. All'ATS di BERGAMO
protocollo@pec.ats-bg.it

p.c. Dott.^{ssa} Giannellini Antonella
AT di BERGAMO

p.c. Docenti e Collaboratori Scolastici

Atti

Oggetto: Disposizione in materia di SICUREZZA per l'a. s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO CHE **la materia sanitaria non compete la funzione dirigenziale (D.lgs. 165/2017 e successive integrazioni D.lgs. 75/2017);**

la non obbligatorietà della frequenza della Scuola dell'Infanzia;

la non univocità di interpretazioni formale e di applicazione del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 secondo cui l'avviso del percorso vaccinale coincida con la richiesta di appuntamento all'ATS o con la prima vaccinazione effettiva;

in relazione alla richiesta di chiarimento inoltrata all'ATS di Bg in data 25/03/2019 dalla scrivente, sulla legittimità della reiterazione dello spostamento della richiesta di appuntamento vaccinale, con una possibile procrastinazione all'infinito di tale data, non ha ottenuto una esplicita spiegazione, se non il rimando alla Legge 119/17;

la presenza di alunni non vaccinati aumenta le variabili di esposizione a rischi per la salute di alunni e dipendenti;

CONSIDERATO CHE la valutazione sull'efficacia della copertura al 95% (effetto gregge) delle singole situazioni degli alunni iscritti non rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico; tale copertura è comunque illusoria considerati i contatti casuali e possibili nelle attività di intersezione, mensa, gioco libero;

VERIFICATA la presenza presso la Scuola dell'Infanzia di Fara Gera d'Adda di alunni immunodepressi e di personale con situazioni sul proprio stato di salute documentate;

la presenza attuale e l'incremento del numero dei bambini non vaccinati con le nuove iscrizioni comprometterebbero comunque tale copertura del 95%, nella formazione delle sezioni;

la formazione delle sezioni secondo i criteri di copertura e non copertura vaccinale comprometterebbero l'equieterogeneità; non è possibile garantire condizioni organizzative di tutela in ogni momento della giornata scolastica;

PRESO ATTO CHE

il percorso vaccinale deve concludersi entro la fine **dell'anno scolastico** in cui si è avviato (art. 3 D.L. n. 73/2017); che i rinvii non dipendono dall'intervento del Dirigente Scolastico, ma ineriscono i rapporti tra ATS e genitori;

è di **COMPETENZA** del Dirigente Scolastico la **VALUTAZIONE del RISCHIO** inerente lo stato di salute dei propri dipendenti (personale e alunni) e l'indice di valutazione di stress da lavoro correlato (dipendenti);

DISPONE CHE:

1. **a partire dal 5 settembre 2019 a. s. 19/20**, salvo eventuali nuove disposizioni normative, i bambini di 3-4-5 anni iscritti alla scuola dell'Infanzia non potranno frequentare, se non avranno avviato il percorso vaccinale secondo quanto previsto dalla normativa in rapporto all'età anagrafica. Il loro posto alla Scuola dell'Infanzia sarà mantenuto libero fino alla presentazione di tale documentazione.
2. A partire dall'anno scolastico 2019/20, i docenti potranno esclusivamente utilizzare disinfettanti o materiale igienico sanitario previsto dall'ATS.
3. A partire dal 1° gennaio 2020 si prescrive l'abolizione dell'utilizzo di salviette di spugna per ragioni igienico-sanitarie.

Il presente provvedimento sarà parte integrante del "Documenti Valutazione Rischi" a. s. 2019/20 e potrà essere oggetto di integrazioni, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Le presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo e inderogabile per la Scuola dell'Infanzia di Fara Gera d'Adda.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Grazioli